


GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE n. DPG021/152
DEL 29.04.2021
DIPARTIMENTO: LAVORO SOCIALE
SERVIZIO Istruzione - Formazione - Università
UFFICIO: Politiche Formative
OGGETTO: Regolamento 7 novembre 1995, n. 12/95 Avente ad oggetto: “Regolamento di attuazione della L.R. sulla formazione professionale del 17.05.1995, n.111 - Percorsi autorizzati – Prove finali e commissioni di esami – Disposizioni -

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA	la Legge 21.12.1978, n. 845 recante “Legge – quadro in materia di Formazione Professionale”;
VISTO	il Regolamento 7 novembre 1995, n. 12/95, di attuazione della L.R. sulla formazione professionale del 17.05.1995, n. 111 ed, in particolare, l’articolo 7, avente ad oggetto “Prove finali e commissioni di esame”;
VISTO	il D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;
RICHIAMATA	la D.G.R. n. 1101 del 29.12.2015 con cui è stato approvato il “Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo”;
TENUTO CONTO	che con Determinazione Dirigenziale n. 139/DPG009 del 11.06.2019 è stato approvato il repertorio standard di percorsi formativi e la modulistica per la richiesta di erogazione corsi;
ATTESO	che, a conclusione dei percorsi formativi, gli Organismi trasmettono al Servizio regionale DPG021, competente in materia di Formazione, richiesta di costituzione della Commissione di esame finale;
ATTESO	che con O.P.G.R. n. 23 del 13/04/2021 sono state dettate disposizioni inerenti agli esami finali dei percorsi di competenza della Regione Abruzzo prevedendo che gli stessi possano svolgersi in presenza;
VISTE	le indicazioni operative conseguentemente impartite dal Servizio Istruzione - Formazione - Università;
TENUTO CONTO	che ai sensi delle vigenti disposizioni, gli allievi impediti a sostenere le prove finali nelle date prefissate con documentate valide motivazioni sono ammessi a sostenerle successivamente o in altro corso di uguale tipologia nella stessa struttura formativa, dandone conto nel verbale, o se non previsto altro esame nell’arco di sei mesi, con riconvocazione della medesima commissione;
ATTESO	che nell’attuale fase emergenziale connessa alla epidemia da covid 19 si verificano frequentemente situazioni di impossibilità a sostenere le prove di esame da parte di allievi, dovuta al contagio da virus;
RITENUTO	opportuno, anche in considerazione della crisi economica in atto, consentire che nel perdurare della fase emergenziale e fino alla scadenza della stessa, al momento fissata al 31.07.2021, gli allievi che si trovano nella suindicata condizione possano essere ammessi a sostenere le prove finali del corso frequentato, presso altro organismo di formazione accreditato della Regione Abruzzo, a condizione che i contenuti del percorso formativo siano gli stessi di quello svolto;
DATO ATTO	che la verifica della conformità è effettuata dall’Organismo di Formazione che chiede l’inserimento degli allievi in altro gruppo classe, con l’organismo a tal fine individuato;
TENUTO CONTO	che l’esito di tale verifica è oggetto di dichiarazione sottoscritta da parte degli Organismi interessati ed inserita nella documentazione relativa all’esame finale da trasmettere al competente Ufficio regionale;

L’Estensore
Dr.ssa Gabriella Basciani
Firmato elettronicamente
La Responsabile dell’Ufficio
Dr.ssa Gabriella Basciani
Firmato elettronicamente
La Dirigente del Servizio
Avv. Nicoletta Bucco
Firmato digitalmente

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo

....

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di consentire, anche in considerazione della crisi economica in atto, **nel perdurare della fase emergenziale e fino alla scadenza della stessa, al momento fissata al 31.07.2021**, che gli allievi che si trovano nella suindicata condizione possano essere ammessi a sostenere le prove finali del corso frequentato, presso altro Organismo di formazione accreditato della Regione Abruzzo, **a condizione che i contenuti del percorso formativo siano gli stessi di quello svolto**;
2. di disporre che la verifica della conformità è effettuata dall'Organismo di Formazione che chiede l'inserimento degli allievi in altro gruppo classe, con l'organismo a tal fine individuato;
3. di disporre altresì che l'esito di tale verifica è oggetto di dichiarazione sottoscritta da parte degli Organismi interessati ed inserita nella documentazione relativa all'esame finale da trasmettere al competente Ufficio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito SELFI della Regione Abruzzo.